

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

(5<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PELLA

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero » (839) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 37, 39
GIRAUDO, relatore . . . . .	38
COPPO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	39

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Brusasca, Calamandrei, Cinciari Rodano Maria Lisa, D'Andrea, Fabbrini, Giraudo, Bertulo, Pecoraro, Pella, Piccioni, Berthet, Scocimarro, Morandi, Tomasucci, Raia.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Coppo.

PECORARO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero » (839) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ul-

teriore corso. Tuttavia, richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di provvedere alla copertura dell'onere, valutato in 500 milioni, anche per l'anno finanziario 1970. Tale copertura è da ottenersi mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno ».

G I R A U D O , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato in sede legislativa dalla 3<sup>a</sup> Commissione della Camera il 24 settembre 1969. Salvo una modifica di carattere formale all'ultimo comma dell'articolo 3, esso giunge a noi nel testo originario del Governo.

Come risulta dal titolo, il provvedimento è rivolto ad ottenere un finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché a consentire la vendita e la permuta di immobili demaniali all'estero.

In occasione della recente discussione sul bilancio del Ministero degli esteri la nostra Commissione si è soffermata a considerare l'esigenza di rafforzare ed estendere, specie nei Paesi del terzo mondo, la rete delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari. Non mi soffermo, quindi, ad illustrare l'opportunità del provvedimento sotto questo aspetto ed a questo fine.

Riferendomi alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, sottolineerò la necessità in essa denunciata di meglio razionalizzare la consistenza delle proprietà demaniali relative alle diverse sedi « provvedendo all'acquisto e costruzione di nuove sedi, alla vendita di quelle non più rispondenti ai bisogni e di troppo costosa manutenzione, nonché alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ».

Una anticipazione di tre miliardi da parte della Cassa depositi e prestiti era stata ottenuta con la legge 16 dicembre 1961, n. 1426, e totalmente impegnata per l'acquisto, la costruzione e il riattamento di 32 sedi. Rimasto senza alcuna disponibilità finanziaria per fronteggiare le urgenti necessità, il Ministero ha dovuto ricorrere in molti casi all'af-

fitto di immobili, sopportando canoni assai elevati e tendenti, ovviamente, all'aumento ad ogni rinnovo di contratto.

La citata legge del 16 dicembre 1961, numero 1426, già aveva autorizzato la vendita di immobili all'estero sino alla concorrenza di un miliardo e mezzo che avrebbe dovuto essere impegnato, a sua volta, per l'acquisto o la costruzione di nuove sedi. Ma difficoltà di ordine procedurale, in sede nostra interna e in sede estera, conflitti di legislazione tra noi e i Paesi ove hanno sede le nostre rappresentanze, in merito agli istituti della trattativa privata o licitazione privata, complicazioni dovute, a volte, alla quota di compartecipazione di capitale privato, proveniente da nostre collettività e alla scomparsa, poi, delle stesse come entità giuridiche, hanno reso le procedure di alienazione, come osserva la relazione governativa, estremamente lunghe e complesse, tanto da impedire di giungere a conclusioni, cioè all'alienazione di immobili di una qualche consistenza.

Aggiungasi, infine, la necessità, pressante in questi ultimi anni, di dover provvedere agli alloggi per i funzionari, necessità derivante sia da imposizioni di alcuni Stati stranieri, che esigono la costruzione non solo dei nostri uffici ma anche delle abitazioni per i nostri funzionari, sia dalla difficoltà di reperire alloggi o di poterlo fare a prezzi altissimi e con anticipi di canoni fino a tre anni e più.

Sono queste le circostanze e le ragioni che giustificano la presentazione del presente disegno di legge, il quale prevede:

1) l'autorizzazione della spesa di due miliardi e 500 milioni di lire da ripartire in cinque esercizi a decorrere da quest'anno, per l'acquisto di stabili da destinare a sede delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

2) l'autorizzazione alla vendita e alla permuta di beni immobili demaniali disponibili, situati all'estero, che dovranno essere indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli esteri, di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze;

3) elevazione dei limiti entro cui debbono essere contenute le alienazioni a trattativa privata o a licitazione privata;

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)5<sup>a</sup> SEDUTA (29 ottobre 1969)

4) più ampie ed elastiche possibilità di adattamento alla legislazione locale in tema di contrattazione per vendita o permuta di immobili;

5) destinazione dei ricavi delle vendite o dei conguagli delle permuta al bilancio del Ministero degli esteri, in aggiunta agli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1, nel limite massimo di un miliardo e 500 milioni;

6) autorizzazione alla costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nella misura di un sesto della cifra globale prevista all'articolo 1 (poco più, quindi, di 400 milioni) con ritenute sugli assegni (quale canone di affitto) delle indennità di servizio o dello stipendio, come previsto dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

7) conseguente abrogazione delle norme della legge 16 dicembre 1961, n. 1426.

Questi i punti essenziali del disegno di legge sottoposto al nostro esame; ma prima di porre termine alla mia relazione mi corre l'obbligo di presentare, dopo aver preso visione del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro e seguendo il suggerimento in esso contenuto, un emendamento all'articolo 2, sostitutivo del primo comma con il seguente:

« All'onere annuo di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari ».

Questo, dunque, il disegno di legge e l'emendamento che mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione.

C O P P O , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore e sono favorevole all'emendamento da lui proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento, sostitutivo del primo comma, del seguente tenore:

« All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri)5<sup>a</sup> SEDUTA (29 ottobre 1969)

non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000: in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi in cui non si rende possibile a termine della legge locale l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata, e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può aver luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

(È approvato).

#### Art. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permutate di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire 1.500.000.000.

(È approvato).

#### Art. 5.

In via del tutto eccezionale, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, è consentita, entro i limiti di spesa non eccedenti il sesto dell'importo di cui all'articolo 1, la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sugli assegni dei quali dovranno essere applicate le ritenute di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(È approvato).

#### Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1426: « Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,40.*